

Assemblea Regionale Siciliana

CVIII

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1948

Presidenza del Presidente **CIPOLLA**

indì

del V. Presidente **ROMANO GIUSEPPE**

INDICE

Sul processo verbale:

MARINO	1941
BONFIGLIO	1941

Proposta di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):

PRESIDENTE	1942
NAPOLI	1942

Ordine del giorno (Inversione):

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	1942
PRESIDENTE	1942

Disegni di legge (Discussione):

« Proroga per l'annata agraria 1947-48 della legge regionale 1 luglio-1947, n. 4, sulla ripartizione dei prodotti cerealicoli » (114);

« Provvedimenti a favore degli agricoltori danneggiati a causa della eccezionale siccità dell'annata agraria 1947-48 » (145);

« Provvedimenti in materia agricola per l'annata agraria 1947-48 » (158);

PRESIDENTE	1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1951 1952 1954 1955 1958 1960
----------------------	---------------------------------------------------------------------

CRISTALDI	1942 1943 1944 1945 1947 1948 1949 1951 1952 1954 1955 1957 1958 1959 1960
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------

ROMANO GIUSEPPE	1942
---------------------------	------

MONASTERO	1943 1946 1947
---------------------	----------------

CALTABIANO	1943 1946
----------------------	-----------

BONFIGLIO	1944 1945 1946
---------------------	----------------

NAPOLI	1944
------------------	------

BONAJUTO	1944 1957
--------------------	-----------

ALESSI, Presidente della Regione	1944
--------------------------------------------	------

STARABBA DI GIARDINELLI	1944 1945 1946
-----------------------------------	----------------

GERMANÀ	1945 1946
-------------------	-----------

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	1946 1951 1954
----------------------------------------------------------------	----------------

	1957 1958 1959 1960
--	---------------------

POTENZA	1946
-------------------	------

BIANCO, relatore	1947 1959
PANTALEONE	1948 1955 1957 1958
BORSELLINO CASTELLANA, Assessore alla industria ed al commercio	1949
GUGINO	1952 1957
COSTA	1954 1958
PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione	1954 1955
ARDIZZONE	1954 1955 1956 1957 1958
DANTE	1955

La seduta comincia alle ore 10,35.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

MARINO dichiara che nella precedente seduta non ha potuto partecipare alla votazione della mozione Cristaldi — a favore della quale avrebbe votato se fosse stato presente in Aula — perchè impegnato negli uffici dell'Assemblea per correggere le bozze di un suo emendamento.

Deplora che la sua assenza dall'Aula sia stata interpretata da un quotidiano locale come un atto di ostilità nei confronti della mozione Cristaldi e prega il redattore, responsabile dell'informazione, di volerne pubblicare la rettifica.

BONFIGLIO osserva che non risulta nel processo verbale la dichiarazione da lui resa, a nome del Blocco del popolo, con la quale respingeva la denuncia — avanzata dal Governo e da alcuni deputati — di un atteggiamento di sabotaggio da parte del suo Gruppo per la discussione del progetto di legge sulla ripartizione dei prodotti cerealicoli. Dopo avere chiesto che tale sua dichiarazione sia inserita nel processo verbale della seduta odierna, de-

sidera precisare ancora una volta, che le riserve espresse dal suo Gruppo, a proposito della votazione dell'ordine del giorno Adamo Domenico, derivano dal fatto che, particolarmente con l'emendamento del Presidente della Regione, si veniva ad attribuire alle Commissioni una facoltà più ampia di quella prevista dall'articolo 12 dello Statuto; e ciò contrariamente anche allo stesso ordine del giorno Adamo Domenico che, a suo avviso, intendeva confermare tale disposizione statutaria. Pertanto, risulta, con maggiore evidenza, legittima e fondata la richiesta avanzata nella precedente seduta dal Blocco del popolo di rinviare l'ordine del giorno e il relativo emendamento che modifica lo Statuto, alla Commissione per il regolamento interno.

Richiama, quindi, l'attenzione dell'Assemblea e del Presidente — al quale spetta il dovere di regolare lo svolgimento delle discussioni e di curare l'osservanza del regolamento — sull'articolo 18 del regolamento della Camera dei deputati, secondo il quale le questioni relative al regolamento devono essere demandate, anche quando ciò non sia esplicitamente richiesto da uno o più deputati, all'esame della Commissione per il regolamento.

Insiste su tali sue osservazioni, già peraltro da lui fatte nella seduta precedente.

(*Il processo verbale è approvato*)

Annuncio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

— dall'onorevole Napoli: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.C.P. S. 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie; » « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600, concernente modificazioni del D.L.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, reante provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie ».

NAPOLI avverte che le due proposte di legge riguardano la recezione dei corrispondenti provvedimenti legislativi dello Stato e che esse costituiscono il presupposto per la emanazione della legge in corso di elaborazione, relativa alla costruzione di case per i lavoratori.

PRESIDENTE propone che la relativa presa in considerazione sia posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

(*Così resta stabilito*)

Inversione dell'ordine del giorno.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, chiede l'inversione dell'ordine del giorno, onde procedere subito alla discussione dei disegni di legge sulla ripartizione dei prodotti cerealicoli dei quali l'Assemblea ha già riconosciuto il carattere d'urgenza.

PRESIDENTE pone ai voti la inversione dell'ordine del giorno richiesta dall'onorevole La Loggia.

(*E' approvata*)

Discussione dei disegni di legge :

“ Proroga per l'annata agraria 1947-48 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 4, sulla ripartizione dei prodotti cerealicoli ”, (144);

“ Provvedimenti a favore degli agricoltori danneggiati a causa della eccezionale siccità dell'annata agraria 1947-48 ”, (145);

“ Provvedimenti in materia agricola per l'annata agraria 1947-48 ”, (158).

PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale, invita i componenti della Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione a prendere posto al tavolo loro riservato.

CRISTALDI, per mozione d'ordine fa rilevare che alla lettera a) del punto n. 2 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta è iscritto il disegno di legge da lui presentato relativo alla ripartizione dei prodotti cerealicoli. Non si potrebbe, pertanto, dare la parola al relatore, perché il progetto non è stato elaborato dalla Commissione né d'altra parte è stata distribuita la relazione all'Assemblea. Infatti, se il suo è un progetto di legge a sé stante sia per la sua origine come per la sua posizione nell'ordine del giorno, esso richiede, di conseguenza, l'esposizione del relatore della Commissione. Si dichiara, comunque, pronto alla discussione, qualora l'Assemblea, seguendo lo ordine di precedenza risultante dall'ordine del giorno, decida di discutere il disegno di legge da lui presentato.

ROMANO GIUSEPPE fa osservare che, a norma dell'articolo 60 del regolamento interno, la relazione ad un disegno di legge può essere svolta oralmente.

PRESIDENTE rileva che la relazione della Commissione tratta anche del progetto Cristaldi.

CRISTALDI precisa che quella relazione si riferisce al suo progetto senza entrare nel me-

rito e senza esprimere alcun parere; non basta, a suo avviso, ricordare che è stato presentato un progetto di legge: la Commissione avrebbe dovuto esaminarlo e presentare all'Assemblea le sue conclusioni motivate al riguardo.

PRESIDENTE obietta che, dei tre progetti di legge riflettenti la stessa materia, si può fare un'unica discussione.

CRISTALDI replica che ciascuno dei tre progetti di legge — avendo fisognomia e caratteristiche proprie — deve essere discusso separatamente dall'Assemblea, alla quale spetta unicamente il potere di accettarlo o di respingerlo.

PRESIDENTE precisa che la discussione generale avrà per oggetto tutti e tre i progetti di legge. Pertanto, l'onorevole Cristaldi potrà prendere la parola sul suo progetto di legge.

CRISTALDI ribadisce che non ritiene rispondente alla chiarezza dei lavori una discussione unica per tutti e tre i disegni di legge e che tale procedura, del tutto errata, non è ammessa neanche dal regolamento. Ogni progetto di legge, infatti, deve essere presentato singolarmente all'Assemblea, con una relazione, sia pure orale, che ne proponga l'approvazione o il rigetto. Dovrebbe, quindi, discutersi per primo il suo progetto di legge — che è stato presentato sin dall'8 giugno scorso — conformemente anche alla decisione adottata dall'Assemblea nella precedente seduta, durante la discussione della sua mozione.

Riferendosi, poi, all'ipotesi ingiustificata di una pretesa volontà da parte del Blocco del popolo di boicottare e procrastinare l'attuale discussione, sottolinea che i deputati del suo Gruppo sono stati, anzi, i più solleciti nel campo dell'agricoltura, come è dimostrato dal fatto che la maggior parte dei disegni di legge in materia è stata da loro presentata.

Peraltro, in tale occasione, non può non rilevare che altri disegni di legge presentati dal suo Gruppo, per un complesso di circostanze che non vuole ora ricordare, non sono stati discussi per volontà della maggioranza della Assemblea. Ciò è avvenuto per quello relativo alla proroga dei contratti agrari, con la conseguenza che, mentre a distanza di mesi è sorta la necessità di regolare, attraverso una serie di affermazioni di principio, rapporti già definiti, nessuno si è più preoccupato di presentare un nuovo progetto di legge, relativo a tale argomento, che magari recepisce la corrispondente legge nazionale, per evitare che, col prossimo agosto, i mezzadri vengano estromessi dai fondi da essi coltivati. Non si dica, pertanto, che sono i deputati del Blocco

del popolo a non volere trattare le leggi agrarie, tranne che per queste non si intendano le leggi degli agrari.

Dopo avere ribadito i motivi già esposti, per cui il suo progetto di legge dovrebbe essere discusso prima di ogni altro, aggiunge che tale sua richiesta è giustificata, oltre che da una insopprimibile esigenza regolamentare, anche da ragioni di sistematica. Infatti, pur non facendosi alcuna illusione sulla sorte che sarà assegnata al suo progetto, rappresenta la ipotesi che l'Assemblea — la quale dovrebbe essere libera di esprimere il suo giudizio — lo approvi; per cui rimarrebbe preclusa la discussione dell'altro disegno di legge governativo.

PRESIDENTE osserva che, secondo la tesi dell'onorevole Cristaldi, potrebbe essere esaminato esclusivamente il progetto di legge presentato dal Governo, poiché la relazione della Commissione si riferirebbe, sempre secondo l'onorevole Cristaldi, soltanto a questo ultimo.

CRISTALDI replica che la Commissione, a suo avviso, dovrebbe spiegare il motivo per cui non ha presentato la relazione al suo progetto di legge.

Non intende, comunque, frapporre ostacoli allo svolgimento dei lavori, insistendo nel chiedere — così come sarebbe suo diritto — il rinvio del suo progetto di legge alla Commissione, perché tale richiesta sarebbe eccesiva. Chiede soltanto che la Commissione si limiti ad accettarlo o a respingerlo, dando modo così all'Assemblea di esprimere il suo parere.

MONASTERO ritiene che la richiesta dello onorevole Cristaldi possa essere accolta, perché i deputati, avendo avuto modo di esaminare attentamente i tre disegni di legge contenuti nello stampato loro distribuito, dovrebbero essere in grado di decidere con coscienza a quale dei tre disegni di legge ritengano più opportuno dare la precedenza nella discussione. Al riguardo ritiene che si dovrebbe preliminarmente sentire il parere della Commissione — la quale, pur non avendo dato sui progetti Marino e Cristaldi un giudizio particolareggiato, li avrà però esaminati con diligenza — e propone che successivamente l'Assemblea decida su quale dei tre progetti di legge si debba discutere.

CALTABIANO, per mozione d'ordine, chiede che tutti i membri della Commissione legislativa per l'agricoltura, presenti in Aula, siano essi della maggioranza o della minoranza, obbediscano all'invito, loro rivolto dal Presidente, di prendere posto al tavolo ad essi ri-

servato. Non ritiene che i colleghi della Commissione possano esimersi da un tale obbligo, senza avere prima definito la loro posizione di appartenenza o meno alla Commissione stessa.

L'Assemblea ha, pertanto, il diritto e il dovere di accettare l'attuale composizione della Commissione, sia nella sua costituzione formale che nella sua concreta funzionalità. (*Commenti dalla sinistra*)

BONFIGLIO ritiene impossibile raggiungere un accordo, dato il dissenso che divide i vari settori dell'Assemblea.

CRISTALDI prende la parola sulla mozione d'ordine dell'onorevole Caltabiano, per ricordare che, insieme agli onorevoli Gugino e Marino, ha abbandonato i lavori della Commissione in segno di protesta contro i metodi, da lui già denunciati in sede di Commissione, che costituiscono una palese e continua violazione delle leggi e del regolamento; di tali metodi, peraltro, è stato discusso nella precedente seduta un particolare aspetto che ha tanto interessato l'Assemblea e sul quale essa ha già pronunziato il suo giudizio.

Chiarisce, quindi, che la decisione presa dai deputati del Blocco del popolo componenti della Commissione, rendeva necessario lo intervento da parte della Presidenza o di altri perché fossero rimosse le cause che avevano determinato tale decisione e al fine di ridare una maggiore serenità ai lavori della Commissione.

In attesa di tale intervento, — che era, a suo avviso, necessario e che ciononostante non ha avuto luogo — né lui né gli onorevoli Marino e Gugino hanno presentato le dimissioni.

E' avvenuto, però — e ciò è ancora più grave, — che la Commissione, illegalmente ed arbitrariamente convocata, come si riserva di dimostrare in seguito, ha creduto, nonostante le proteste e l'assenza dei suoi componenti di minoranza, di potere esaminare il progetto di legge governativo e di stenderne la relazione.

Tale problema sarà, comunque, dibattuto allorchè si tratterà di discutere sulla validità dei lavori della Commissione; si riserva in quella sede di documentare in modo inoppugnabile le sue dichiarazioni, diguisacchè nessuno possa avere dubbi sull'illegale comportamento dei membri di maggioranza.

Per tali ragioni, ritiene evidente che i componenti di minoranza della Commissione non possono partecipare ai lavori della medesima.

PRESIDENTE fa osservare che non sono state sinora presentate dimissioni da alcun componente della Commissione; il dissenso, pertanto, è limitato nell'ambito della medesima.

NAPOLI, nel concordare con la mozione di ordine dell'onorevole Caltabiano, osserva che lo stesso onorevole Cristaldi ha dichiarato che la minoranza ha abbandonato i lavori della Commissione. Non vuole giudicare l'atteggiamento dei membri della minoranza, ma è costretto a rilevare che, non avendo nessuno di essi presentato le proprie dimissioni, devono prendere posto al tavolo riservato alla Commissione, onde evitare che, non essendovi alcun dimissionario, venga a determinarsi una situazione di fatto diversa da quella di diritto. Soltanto allora l'onorevole Cristaldi potrà esporre all'Assemblea le ragioni che hanno determinato l'atteggiamento dei componenti di minoranza della Commissione. (*Consensi dalla destra*)

Invita, pertanto, il Presidente a risolvere d'autorità la questione, disponendo che i componenti della Commissione presenti in Aula prendano posto.

PRESIDENTE obietta che può soltanto invitare i componenti della Commissione a prendere posto, ma non può obbligarli. (*Proteste e dissensi*)

CRISTALDI, per fatto personale, dichiara che non obbedirà mai all'ordine — qualunque sia l'autorità dal quale esso provenga — di sedere ad un posto dal quale è stato estromesso dall'abuso della maggioranza.

BONAJUTO precisa che l'onorevole Cristaldi non è stato scacciato, ma che quest'ultimo si è volontariamente assentato.

CRISTALDI dichiara che presenterà le dimissioni da componente della Commissione, mettendo così in crisi la medesima, qualora il Presidente gli imponga di sedere al tavolo ad essa riservato. (*Commenti*)

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa osservare che non si vuole fare alcuna imposizione e che i componenti della Commissione, finché non presentino le dimissioni, dovrebbero sentire il dovere di stare al posto ad essi riservato. (*Approvazioni dal centro*)

PRESIDENTE desidera — e ritiene che lo desideri tutta l'Assemblea — che i lavori con servino sempre una euritmia anche se soltanto esteriore, che consenta loro di procedere speditamente. Non ha, comunque, alcun potere per imporre ad un deputato di sedere ad un posto piuttosto che ad un altro.

Dà, quindi, la parola alla Commissione sulla proposta dell'onorevole Cristaldi di discutere separatamente i tre progetti di legge di cui trattasi.

STARRABBA DI GIARDINELLA, quale componente della Commissione, afferma che la stes-

sa si presenta all'Assemblea dopo avere esaminato tutti e tre i progetti di legge in argomento, e che le sedute della medesima, così come risulta dai relativi processi verbali, sono avvenute legalmente, secondo quanto è disposto dal regolamento.

Sostiene, a tal riguardo, che tutte le riunioni della Commissione hanno avuto luogo con il numero legale ed esprime, a nome di questa ultima, il suo rammarico per la decisione degli onorevoli Cristaldi, Gugino e Marino; essi, infatti, si sono allontanati dalla Commissione — la quale doveva necessariamente continuare i suoi lavori, per dar modo all'Assemblea di esaminare i disegni di legge suddetti nel corso dell'attuale sessione — senza spiegarne le ragioni.

Riferendosi, quindi, alla proposta Cristaldi, — che, a suo avviso, pone, fra l'altro, il quesito se la Commissione debba riferire all'Assemblea, alle cui decisioni si rimette, sull'andamento dei lavori perchè possa essere giudicata la loro regolarità — ritiene che essa non possa essere accettata, per quanto riguarda la discussione separata dei tre progetti di legge, poichè, come risulta dai verbali, la Commissione ha inteso coordinare, attraverso la presentazione di un proprio testo, tutti e tre i disegni di legge. Ciò si evince dalla relazione scritta della Commissione che, come sarà chiarito oralmente dal relatore, si riferisce anche al progetto di legge Cristaldi.

BONFIGLIO chiede per quale motivo questo non sia stato riportato nello stampato.

STARRABBA DI GIARDINELLI precisa che il testo della Commissione, riportato nella terza colonna dello stampato distribuito ai deputati, si riferisce — come la Commissione stessa si riserva di dimostrare — sia ai progetti Marino e Cristaldi sia al disegno di legge di iniziativa governativa.

La Commissione non ritiene che la discussione debba aver luogo sul progetto originario, e cioè sul progetto Cristaldi, poichè, per l'articolo 9 del regolamento delle Commissioni, ciò può avvenire, come ha già precisato nella precedente seduta, soltanto nel caso in cui il progetto stesso sia stato approvato all'unanimità e senza alcuna modifica. Nel caso in ispecie, avendo la Commissione elaborato un testo proprio, il Presidente non può togliere all'Assemblea il diritto di iniziare la discussione su tale testo. E' comunque evidente che l'Assemblea può non approvare le proposte della Commissione, il cui lavoro, in tal caso, non sarebbe di guida ad essa.

Insiste, pertanto, perchè il Presidente dia inizio alla discussione generale sul testo della Commissione, dando la parola al relatore.

CRISTALDI ribadisce che, secondo la proposta dell'onorevole Starrabba di Giardinelli, vengono ad essere soppressi i progetti di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE propone, onde consentire una soluzione di concordato, che la discussione generale abbia luogo sui tre progetti di legge contemporaneamente, salvo a prendere una ulteriore decisione in merito alla discussione sui singoli articoli.

STARRABBA DI GIARDINELLI non ritiene che la proposta del Presidente sia conforme al regolamento.

GERMANA osserva che l'onorevole Cristaldi ha sollevato un doppio ordine di eccezioni formali: la prima riguarda la validità delle riunioni della Commissione legislativa e, quindi, la opportunità o meno di procedere all'esame dell'elaborato della Commissione stessa; la seconda riguarda, invece, la necessità o la opportunità che la discussione avvenga sui progetti Cristaldi e Marino, anzichè sull'elaborato della Commissione. Ritiene la prima eccezione completamente destituita di fondamento, poichè la Commissione, legalmente convocata, ha presentato all'Assemblea un elaborato che è stato preventivamente approvato dalla maggioranza della Commissione stessa. Se alcuni componenti della Commissione, invece di allontanarsi spontaneamente — così come hanno fatto gli onorevoli Gugino, Cristaldi e Marino — avessero presentato le dimissioni in epoca anteriore alla formulazione di quell'elaborato, la Commissione si sarebbe trovata in crisi ed il progetto da essa formulato non avrebbe avuto, dal punto di vista formale, i necessari requisiti per essere discusso dall'Assemblea.

Esprime il proprio rammarico per lo spontaneo allontanamento dalla Commissione degli onorevoli Cristaldi, Marino e Gugino; pone in evidenza che, se tale atteggiamento può avere per quei deputati una sua ragion d'essere, non ne ha però alcuna per la maggioranza della Commissione. Infatti, se si dovesse ritenere che l'allontanamento di due o tre componenti di una Commissione sia sufficiente per paralizzare i lavori della stessa, si metterebbe l'Assemblea in condizione di non poter più legiferare. Chiede, quindi, all'onorevole Cristaldi, suo ottimo amico, se abbia effettivamente pensato che la Commissione, nel presentare il suo elaborato, non abbia tenuto conto dei progetti presentati dai deputati del Blocco del popolo, e fa osservare che questi ultimi possono presentare, sotto forma di emendamenti, gli articoli di quei progetti che, a loro giudizio, la Commissione non abbia convenientemente esaminato o tenuto nel giusto conto.

Dopo aver ribadito, quindi, che i lavori della Commissione sono regolari, afferma che, seguendo la procedura in vigore presso tutti i Parlamenti, l'Assemblea, se vuole dare giusto ordine al dibattito, deve discutere il testo elaborato dalla Commissione stessa, che tiene conto del progetto dell'onorevole Bianco, fatto proprio dal Governo.

Ritiene, in conclusione, che la proposta dell'onorevole Cristaldi, per la quale dovrebbe essere discusso anzitutto il progetto di legge da lui presentato, non sia accettabile, poiché, altrimenti, si costituirebbe un precedente tale da sovvertire la prassi parlamentare nonché lo ordine dei lavori.

STARRABBA DI GIARDINELLI concorda.

CALTABIANO insiste nella sua precedente richiesta, e rileva che i colleghi della minoranza, che hanno abbandonato i lavori della Commissione senza dimettersi dal loro incarico e che sono tuttora presenti in Aula, non obbedendo all'esortazione del Presidente di prendere posto al tavolo riservato alla Commissione, si pongono contro il regolamento, che deve essere da tutti rispettato.

A suo avviso, i componenti della Commissione, i quali, pur avendo abbandonato i lavori della medesima, intendono partecipare alla discussione dei disegni di legge in argomento, possono fare una relazione di minoranza.

PRESIDENTE insiste nella sua proposta di dar luogo alla discussione generale sui tre disegni di legge contemporaneamente, salvo poi a decidere su quale dei tre progetti debba aver luogo la discussione sui singoli articoli.

STARRABBA DI GIARDINELLI è contrario.

BONFIGLIO osserva che il Presidente regola la discussione e che, pertanto, a quest'ultimo spetta di decidere.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva, anzitutto, che la Commissione, così come risulta dalla relazione stampata distribuita ai deputati, ha esaminato i tre schemi ed ha presentato — conformemente a quanto stabilisce l'ordine del giorno votato nella precedente seduta a conclusione della discussione sulla mozione Cristaldi — un elaborato che tiene conto di tutte e tre le proposte di legge. La relativa discussione generale sarà, comunque, svolta in modo ampio, e consentirà all'onorevole Cristaldi di sostenere l'opportunità di esaminare separatamente i tre progetti di legge, e ad altri deputati di illustrare il proprio parere, e infine alla Commissione di chiarire perché ha ritenuto più opportuno procedere ad una elaborazione sistematica e coordinata dei tre progetti di legge, onde

fornire alle parti un insieme di disposizioni legislative tali da eliminare ogni motivo di contrasto e ogni possibile equivoca interpretazione.

Precisa, quindi, che la Commissione, in considerazione che la legge regionale 1 luglio 1947, n. 4, lascia in vita le norme del decreto 19 ottobre 1944, n. 311, ha predisposto un testo coordinato dei tre disegni di legge in cui si è tenuto conto sia delle particolari condizioni della precedente annata agraria, per le quali fu emanata la succitata legge regionale, sia del criterio ispiratore del decreto Gullo: cioè, perchè il testo coordinato fornisce uno strumento valido per una più completa regolamentazione dei rapporti agrari, riducendo al minimo la possibilità di contrasti.

Pertanto, la discussione generale — conformemente a quanto è stato deciso nella precedente seduta durante lo svolgimento della mozione Cristaldi — non può che aver luogo sul testo elaborato dalla Commissione, il quale si riferisce a tutti e tre i progetti di legge rispettivamente presentati dal Blocco del popolo, dalla Commissione stessa e dal Governo. In tal senso avanza proposta formale.

MONASTERO ricorda di aver fatto una proposta ed insiste perchè il Presidente la ponga ai voti.

GERMANA', per mozione d'ordine, fa presente che, se fosse accettata la proposta del Presidente, si dovrebbe, per la discussione di ogni disegno di legge, interpellare l'Assemblea per decidere se si debba discutere sul testo del proponente o su quello elaborato dalla Commissione.

PRESIDENTE chiarisce che, secondo la sua proposta, l'Assemblea dovrà essere interpellata quando si dovrà passare alla discussione dei singoli articoli.

GERMANA' ritiene ovvio che la discussione generale debba aver luogo sul testo presentato dalla Commissione, che si riferisce a tutti e tre i progetti di legge.

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che in tal senso si è espresso anche l'onorevole La Loggia.

POTENZA rileva anzitutto che, se si vuole almeno rispettare l'ordine del giorno, non si può accettare l'imposizione degli onorevoli Germanà, Starrabba di Giardinelli e La Loggia, che, fra l'altro, è contraria allo spirito della deliberazione presa nella precedente seduta a conclusione della discussione sulla mozione Cristaldi. (*Dissensi dalla destra*)

A parte tale considerazione, osserva che, avendo l'Assemblea deciso di rinviare la votazione per la nomina di un componente dell'Alta Corte, l'ordine del giorno dell'attuale sedu-

ta reca anzitutto la discussione sul progetto di legge Cristaldi ed altri. Chiede, quindi, se l'Assemblea intenda rispettare l'ordine del giorno o piuttosto continuare con il sistema delle sopraffazioni maggioritarie che umiliano l'autonomia e la democrazia. Non crede che su tale richiesta dei deputati del Blocco del popolo possa essere sollevata in buona fede alcuna eccezione, poiché essa si mantiene nei limiti della più stretta legalità. Non si neghi, pertanto, ai proponenti del disegno di legge il diritto di chiedere una discussione sul loro schema, anche se esso sarà poi respinto dalla maggioranza, così come è suo potere.

MONASTERO insiste perché il Presidente ponga ai voti la sua proposta.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell'Assessore all'agricoltura, di procedere alla contemporanea discussione generale di tutti e tre i progetti di legge.

(*E' approvata*)

Avverte che, in seguito all'approvazione della proposta dell'onorevole La Loggia, rimane assorbita l'altra proposta dell'onorevole Monastero.

CRISTALDI chiede di parlare sulla pregiudiziale, che peraltro non ha svolta, onde chiarire i motivi che si oppongono ad una discussione generale unica.

PRESIDENTE gli fa osservare che l'Assemblea ha già votato.

CRISTALDI denuncia il sistema — sul quale l'Assemblea dovrà esprimere un suo giudizio — seguito dalla Commissione, la quale ha elaborato illegalmente il progetto di legge e la relazione. Da ciò consegue, a suo avviso, che non esista un progetto della Commissione.

PRESIDENTE dà la parola all'onorevole Bianco, relatore della Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione.

BIANCO, relatore, ricorda, anzitutto, che la Commissione per l'agricoltura, preso in esame nella seduta del 2 luglio 1948 il progetto di legge, presentato l'8 giugno 1948 dall'onorevole Cristaldi e da altri deputati, concernente la proroga per l'annata agraria 1947-48 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 4, sulla ripartizione dei prodotti cerealicoli, deliberava ad unanimità, su proposta dell'onorevole Assessore all'agricoltura, di abbinarne l'esame, data la evidente connessione e per una migliore organicità, con il progetto di legge presentato sotto la stessa data dall'onorevole Marino e da altri deputati, sui provvedimenti a favore degli agricoltori danneggiati a cau-

sa dell'eccezionale siccità dell'annata agraria 1947-48. A seguito di tale decisione, avendo la Commissione, sempre all'unanimità, deliberato di affidare a lui l'incarico di elaborare uno schema coordinato dei due progetti di legge, nella riunione del 7 luglio presentava un testo che, mentre veniva preso in esame nei suoi principi informatori, veniva fatto proprio dal Governo, che nella seduta del 9 luglio presentava identico disegno di legge alla Presidenza dell'Assemblea. La Presidenza stessa lo trasmetteva in pari data alla Commissione, per l'esame, facendo presente che su di esso l'Assemblea aveva deliberato la procedura di urgenza. La Commissione, constatato che il disegno di legge del Governo e il testo da essa coordinato erano perfettamente identici, deliberava di continuare i suoi lavori su quest'ultimo, intendendo così implicitamente esaminare anche il progetto governativo.

La Commissione ha considerato che la materia della ripartizione dei prodotti cerealicoli ha dato luogo ogni anno, in seguito dell'entrata in vigore del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311, a divergenze di interpretazione fra le parti interessate, a conseguenti contestazioni e, qualche volta, ad acuti contrasti. E' stato, quindi, necessario, di anno in anno, l'intervento degli organi statali con decreti e circolari normative.

La Commissione ha considerato, altresì, che, nella decorsa annata agraria, com'è noto, si provvide a regolare la materia in sede regionale con la legge 1 luglio 1947, n. 4, della quale l'onorevole Cristaldi, col suo progetto di legge, ha proposto la proroga per la corrente annata agraria. Tale legge si ispirava alla necessità di soddisfare alla duplice esigenza di una più facile applicabilità del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311, e di una giusta considerazione dell'andamento particolarmente sfavorevole della decorsa annata agraria. Poiché, però, nel contempo, venivano lasciate in vita le norme del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311, per tutto quanto non regolato dalla legge regionale, è sembrata più opportuna, per la corrente annata, una regolamentazione più sistematica e più completa, la quale, soddisfacendo alle esigenze testé considerate e tenendone distintamente conto, rendesse ancora meno probabili gli inconvenienti e dissidi sperimentatisi tanto frequenti in occasione della ripartizione dei prodotti cerealicoli.

Per tali motivi, la Commissione ha elaborato il disegno di legge che sottopone all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea.

Tale disegno di legge contiene, preliminarmente, negli articoli 1 e 2, norme interpretative del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311, le quali, nelle loro linee essenziali, traggono ori-

gine dalle esperienze nate dall'applicazione del detto decreto e dalle relative interpretazioni consensuali e giurisprudenziali.

Gli articoli 3 e 4 provvedono alla ripartizione dei prodotti cerealicoli nelle zone colpite da siccità, riproducendo, e anzi migliorando a favore dei mezzadri, la legge regionale 1 luglio 1947, n. 4; mentre l'art. 5 determina le modalità per una più semplice applicazione del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311.

I successivi articoli sostanzialmente riproducono la legge regionale 1 luglio 1947, n. 4, con una modifica, apparsa opportuna per motivi tecnico-giuridici e di giustizia, concernente la ripartizione nei casi di terreni che siano stati concessi dal proprietario, dopo avervi praticata a sue spese una speciale preparazione.

Una norma particolare la Commissione ha creduto di aggiungere per la ripartizione dei prodotti nei fondi a coltura arborea o arbustiva, pur essa in linea di interpretazione del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311.

Per quanto riguarda la materia degli affitti, mentre è apparso opportuno estendere in Sicilia le norme vigenti nel resto del territorio della Repubblica — contenute nei decreti 1 aprile 1947, n. 277, 12 agosto 1947, n. 975, 18 febbraio 1948, n. 82 — la Commissione, in riferimento alla disposizione proposta all'articolo 4 del progetto Marino, ha ritenuto preferibile adottare, nell'articolo 12 del disegno di legge, per i casi di siccità, un sistema di riduzione del canone di affitto proporzionato alla percentuale di diminuzione del prodotto.

Per ciò che riguarda le esenzioni fiscali, su parere espresso dalle Commissioni riunite per l'agricoltura e per la finanza, si è ritenuto opportuno riaprire i termini, perché i proprietari possano giovarsi degli sgravi previsti dalla vigente legislazione tributaria.

PANTALEONE rileva che, come risulta dalla relazione, si sta discutendo il disegno di legge che l'onorevole Bianco ha elaborato per incarico affidatogli dalla Commissione. Poiché tale disegno di legge non è mai stato presentato all'Assemblea per la relativa presa in considerazione, solleva la pregiudiziale se esso possa o no discutersi.

PRESIDENTE osserva che non esiste un disegno di legge dell'onorevole Bianco, ma un disegno di legge di iniziativa governativa e due di iniziativa parlamentare, che l'Assemblea ha deliberato di discutere contemporaneamente.

PANTALEONE ribatte che soltanto ora, dalla relazione dell'onorevole Bianco, l'Assemblea ha appreso che esiste un progetto da questi elaborato e che non può ritenersi un

testo coordinato, in quanto, nella stessa relazione, è precisamente detto: « *Sul progetto, elaborato dall'onorevole Bianco in adempimento dell'incarico affidatogli...* ». Insiste, pertanto, nella pregiudiziale da lui sollevata, chiedendone la discussione e la conseguente votazione (*Proteste dai banchi della destra e del centro - Venga discussione nell'Aula*)

PRESIDENTE rileva che nell'ordine del giorno non è posto alcun disegno di legge dell'onorevole Bianco.

PANTALEONE ribadisce che ad esso, però, si fa riferimento negli atti della Commissione.

CRISTALDI, dopo avere ricordato di avere già avanzata una riserva sulla legalità dei lavori della Commissione, rileva che, se la sua tesi dovesse risultare esatta, l'Assemblea si troverebbe a discutere un progetto elaborato in un modo non conforme al regolamento.

Ritiene, pertanto, opportuno svolgere la sua tesi sulla illegalità dei lavori della Commissione, che considera come questione pregiudiziale: sarà l'Assemblea stessa a decidere se questa debba rientrare nella discussione generale o se, invece, debba essere preventivamente risolta.

Ricorda che la Commissione per l'agricoltura, convocata il 22 luglio 1948, si riunì regolarmente alle ore 8,30 dell'indomani, per riprendere l'esame del disegno di legge d'iniziativa governativa. In tale seduta sorsero dei dissensi, non di natura regolamentare, ma di carattere sostanziale, poiché venne dalla minoranza rilevato che l'articolo 3 del progetto — con il quale si abrogava una disposizione nazionale più favorevole ai mezzadri — costituiva una violazione dello Statuto, che impone l'osservanza delle leggi dello Stato più favorevoli ai lavoratori. Fu a seguito di tali dissensi che, insieme con gli onorevoli Marino e Gugino, si allontanò dalla Commissione. Precisa, peraltro, che a quella riunione, presieduta dall'onorevole Bonajuto in assenza dell'onorevole Papa D'Amico, erano presenti sette componenti, per cui, in seguito all'allontanamento dei tre membri della minoranza, la Commissione rimase riunita illegalmente. Ma non fu la mancanza del numero legale a rendere irrituale la successiva convocazione della Commissione, bensì il fatto che essa non fu disposta né dal suo Presidente né da un componente da questi a ciò delegato. Non può, infatti, accettare la versione data dall'onorevole Papa D'Amico in una precedente seduta — che sia stato lui a disporre la successiva convocazione, in occasione della visita fattagli presso l'Università da alcuni membri della Commissione — poiché, come può essere rilevato dal verbale e come può

lui stesso attestare senza timore d'essere smentito, la riunione pomeridiana fu decisa dai quattro componenti rimasti, il che gli fu subito da essi stessi comunicato. Precisa, peraltro, che, prima ancora che alcuni componenti della Commissione si recassero all'Università per conferire con l'onorevole Papa D'Amico, erano già stati diramati gli inviti di convocazione a firma dell'onorevole Bonajuto. Dopo avere rilevato che il Presidente funzionante non ha il potere di quello effettivo e che, pertanto, sciolta la riunione, l'onorevole Bonajuto non aveva la facoltà di convocare la Commissione, sostiene che, non essendo la Commissione riunita in numero legale, la convocazione non poteva essere deliberata nemmeno dalla medesima.

Ricorda, inoltre, che i membri ritiratisi dalla Commissione inviarono, a mezzo dello onorevole Bonfiglio, tanto a loro nome quanto a nome del Gruppo parlamentare a cui appartengono, un telegramma di protesta al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea per l'illegale convocazione della Commissione stessa. Pur avendogli il Presidente dell'Assemblea personalmente assicurato di essere intervenuto presso la Commissione affinchè esaminasse la protesta, essa, invece, non ne ha tenuto conto, continuando l'esame del disegno di legge, nonostante la sua illegale convocazione. (*Dissensi dai banchi del centro e della destra - Rumori nell'Aula*)

Contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole Starrabba di Giardinelli, non ritiene che la presenza di cinque componenti sia sufficiente, perché i lavori della Commissione siano regolari, in quanto, in mancanza di una convocazione legittima, non sono valide le riunioni degli organi collegiali e, di conseguenza, sono nulle le relative deliberazioni, anche se esse siano state adottate dalla maggioranza.

Si chiede, pertanto, per quale motivo la Commissione ha continuato a procedere nei suoi lavori, pur essendo stata da tempo constatata l'illegalità della sua riunione, e se, in tale situazione, possa considerarsi legale il suo operato.

Non si illude, evidentemente, che la sua tesi possa essere accettata, poiché sa che qualunque questione venga prospettata all'Assemblea, che non sia stata preventivamente risolta, va per il suo corso e viene decisa quasi di peso, al di fuori molte volte da ogni apprezzamento di responsabilità e di coscienza. In tale atteggiamento, spesso, si identifica — a suo avviso — la carenza dell'autonomia che tutti esaltano a parole, senza considerare che la esaltazione di essa può nascere dopo che si sia affermata una responsabilità collettiva, per cui l'Assemblea, anziché andare avanti a

colpi di mano e di maggioranza, possa procedere nei suoi lavori attraverso la visione esatta e la coscienza dei problemi. (*Approvazioni a sinistra - Dissensi dai banchi del centro e della destra*)

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*, osserva che l'onorevole Cristaldi ha omesso di accennare anche ai colpi di minoranza. (*Commenti*)

CRISTALDI crede degni di parlare d'autonomia soltanto coloro i quali sappiano compiere interamente il loro dovere nei confronti di essa, mentre coloro i quali ne violano le esigenze cadono dinanzi alla storia del popolo siciliano in quel peccato che — come diceva il profeta — nessuno potrà mai epurare. Nel caso in ispecie, ad esempio, se c'è un attentato alla autonomia, esso è imputabile a coloro i quali fanno prevalere i loro interessi, riducendo l'Assemblea ad un circolo provinciale dove tutto è lecito. (*Approvazioni a sinistra - Dissensi e rumori dai banchi del centro e della destra*) Personalmente sente di avere la coscienza a posto, sia dinanzi a sé stesso che a quelli che credono all'autonomia, anche se ha combattuto una battaglia che sapeva di perdere già in partenza.

Presidenza del Vice Presidente ROMANO GIUSEPPE

CRISTALDI non ha potuto prestare ai lavori della Commissione il suo contributo e, forse, se ne asterrà anche in avvenire. Pur ammettendo che ciò non possa costituire un ostacolo all'ulteriore attività della Commissione stessa, quale organo dell'Assemblea, dichiara che dal suo posto di deputato compirà interamente il suo dovere e con maggiore efficacia e lealtà porrà la sua modesta forza al servizio del suo Paese.

Passando, quindi, alla discussione generale dei tre disegni di legge, vuole sottoporre alcuni problemi all'attenzione dell'Assemblea.

Si chiede, anzitutto, quali furono le esigenze tecniche della legge approvata l'anno scorso sulla ripartizione dei prodotti cerealicoli e quali furono le defezioni che vennero rilevate nella sua applicazione.

A tal proposito, dopo avere ricordato che tale legge regionale partiva dalla considerazione che ai contratti collettivi colonici fino ad allora vigenti era stata portata una deroga con il D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 311, inteso anche «decreto Gullo» pone in evidenza che la materia venne regolata, in base a tale decreto, ma in forma autonoma. Infatti, senza rendere operante il decreto Gullo ma richiamandolo semplicemente in quanto importava una

deroga ai patti colonici, la passata legge regionale si riferiva in maniera esplicita a tali patti, tenendoli presenti nella normazione e richiamandosi al provvedimento nazionale soltanto circa gli organi giurisdizionali e per quanto in essa non espressamente previsto.

Avendo partecipato, come componente della direzione nazionale della Federterra, a congressi nazionali di lavoratori ed a riunioni di commissioni nelle quali erano rappresentati anche gli agricoltori, ha avuto modo di constatare che quella dell'anno scorso è stata giudicata come una delle migliori leggi della Regione.

Infatti, per la prima volta in Sicilia, le vertenze in materia di mezzadria e di ripartizione dei prodotti agricoli sono quasi del tutto scomparse. Quale componente delle Commissioni circondariali, gli risulta che, mentre vi sono ancora in pendenza vertenze che si riferiscono a precedenti applicazioni del decreto Gullo, non ne esistono per l'applicazione della legge regionale.

Si domanda, quindi, per quali ragioni questa legge, elaborata dopo un'appassionata discussione, pur avendo dato luogo ad una pacifica ripartizione dei prodotti, pur non avendo provocato sommosse — come è avvenuto a Caltanissetta per l'applicazione del decreto Gullo — debba essere tagliata dalle radici, per farne una nuova. Dinanzi a tale intendimento non si potrà, evidentemente, affermare che il suo settore sia responsabile delle agitazioni.

Riferendosi, quindi, a quanto sostenuto dal relatore, onorevole Bianco, osserva che tale legge regionale non fu emanata in considerazione delle condizioni particolarmente siciliane dell'annata agraria, in quanto l'Assemblea deliberò di omettere il relativo riferimento contenuto nel disegno di legge governativo. Nell'elaborazione di tale legge la Assemblea fu guidata, invece, dalla considerazione che, essendo nella mezzadria classica il prodotto diviso a metà, nella mezzadria impropria era giusto stabilire una percentuale superiore per l'apporto di capitali del colono.

Osserva, peraltro, che la Commissione non ha tenuto conto che, nella premessa della legge stessa, si affermava che questa veniva promulgata in attesa dei nuovi patti colonici e senza pregiudizio degli stessi. Ricorda, anzi, che su tale argomento venne rivolta, in seguito, una interpellanza al Governo, per riaffermare tale principio, e che, nonostante le reiterate richieste fatte fin dall'anno scorso, i nuovi patti colonici non si sono potuti stipulare, perché gli agricoltori non lo hanno voluto. Afferma, però, che malgrado l'assenza dei rappresentanti degli agricoltori, i lavori

per la stipulazione dei nuovi patti colonici sono stati iniziati.

Chiede, pertanto, all'Assemblea, se responsabili delle agitazioni contadine possano ritenersi gli organismi sindacali ovvero gli agricoltori, i quali vogliono impedire che si proroghi la validità di una legge che ha dato buoni risultati per l'anno precedente. L'emissione di tale legge fu richiesta, infatti, dagli organismi sindacali per risolvere legislativamente alcune questioni controverse, in attesa della stipulazione dei nuovi patti colonici; i patti allora vigenti furono tenuti presenti non già per la percentuale di ripartizione dei prodotti da essi prevista, ma soltanto per la misura degli apporti. Non vede, pertanto, il motivo per cui si debba ora — contrariamente a quanto si è fatto l'anno precedente — procedere a delle affermazioni di principio non necessarie alle operazioni contingenti di riparto, salvo che non si voglia, con una nuova legge, pregiudicare le trattative intersindacali attualmente in corso.

Ribadisce, quindi, che non soltanto i buoni risultati conseguiti dalla precedente legge regionale, ma la elementare prudenza di non pregiudicare le posizioni delle parti mentre si accingono a discutere i patti colonici, consiglierebbe di prorogare tale legge, procedendo, ove fosse necessario, ad emendarla in qualche punto che le parti stesse avrebbero potuto liberamente discutere. L'avere insistito, invece, nel non seguire tale criterio, mentre, d'altro canto, non si è voluto procedere alla stipulazione dei nuovi patti colonici; il voler superare di peso la preesistente legislazione nazionale e regionale, per concedere una maggiore quantità di prodotto a coloro che hanno interessi contrari ai lavoratori; il lasciare abbandonate le masse contadine, facendo sì che i mezzadri si facessero arrestare per attività sovversive, denota — a suo avviso — la maniera di procedere e la mancanza di senso politico della Commissione per l'agricoltura, la quale non avrebbe dovuto prescindere da un elemento di valutazione politica, così come non può prescinderne l'Assemblea nella sua attività legislativa, che è in gran parte e prominentemente amministrativa. Infatti — a parte la illegalità di una convocazione, dalla quale deriva, come ha già dimostrato, la insistenza di quanto è stato fatto — la Commissione non ha voluto sanare il dissidio e non ha voluto compiere un esame obiettivo della legge. Se la Commissione ha ritenuto di non rispettare il regolamento, di prescindere da ogni sensibilità politica, ciò è stato fatto — a suo avviso — per instaurare il sistema di imporre la propria volontà, servendosi dell'attuale condizione ambientale e strutturale dell'Assemblea e dell'attuale formazione gover-

nativa. (*Commenti e dissensi - Vivace discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

Con tale affermazione non intende muovere un attacco al Governo regionale, il quale è libero di esprimere il suo giudizio, ma vuole dimostrare che si tenta di danneggiare alcune categorie, al fine esclusivo di interessi particolari che si rivelano attraverso il comportamento tenuto dai veri settori nel dibattito.

Ciò premesso, riafferma che la maniera più adeguata per procedere al regolamento della materia non poteva essere che quella di prorogare la legge regionale dell'anno scorso.

Aggiunge, a tal riguardo, che prima di presentare il suo progetto di legge, aveva preso accordi con l'Assessore all'agricoltura — il che, per la sua nota lealtà, l'onorevole La Loggia non potrà negare — sull'opportunità di prorogare le precedenti disposizioni legislative. L'onorevole La Loggia fece soltanto una riserva, da lui non condivisa, sulla ripartizione dei prodotti dei terreni maggesati a spese dei proprietari, rappresentando la necessità che l'Assemblea rivedesse tale punto. Nonostante tali accordi e l'invito, rivoltogli dall'Assessore stesso, di prendere l'iniziativa della proposta di legge, è venuto fuori, alla distanza di un mese, un nuovo disegno di legge che investe tutti i principii informatori del decreto Gullo, rimasti immutati nella precedente legge regionale: ciò deve avere un motivo, che non è stato palesato.

Non sussiste, infatti, il motivo addotto dalla Commissione — cioè che la legge regionale abbia dato luogo a vasti dissensi — in quanto la stessa Commissione non potrà suffragare, con dati, tale sua affermazione né il Governo potrà negare che l'anno scorso non ci sia stata alcuna agitazione, ma che, al contrario, nei campi si sia avuta un'assoluta tranquillità.

Non essendo questo il motivo, l'Assemblea ha il diritto di conoscere la vera causa della presentazione di un nuovo progetto, perché è ovvio che una legge non viene modificata su presunzioni non rispondenti a verità, bensì su dati incontrastabili.

Ribadisce, pertanto, il suo parere che, per i motivi addotti, l'Assemblea debba limitarsi a prorogare la validità della legge regionale dell'anno scorso.

Comunque, poichè è costretto ad intervenire nella discussione generale — dovendo rispettare la volontà della maggioranza, la quale non ha voluto tener conto della sua pregiudiziale, anche se tale volontà non è conforme alle norme regolamentari ed alle necessità legislative dell'Assemblea — riafferma che non esiste un testo elaborato dalla Commissione, poichè esso è stato illegalmente formulato, al-

meno dall'articolo 3 in poi, per cui l'illegalità di una parte rende nullo l'intero.

A suo avviso, tale progetto non ha altro fine che quello di procedere ad una interpretazione dei principii del decreto Gullo. A tal riguardo ricorda che questo, essendo stato promulgato il 19 ottobre del 1944, cioè a campagna cerealicola ultimata, fu applicato nel 1945, e che la sua prima interpretazione normativa fu data dal decreto dell'Alto Commissario Aldisio. Trova utile mettere in rapporto il decreto Aldisio con il progetto della Commissione, per vedere se, rispetto a quella prima applicazione del decreto Gullo, questo costituisca un miglioramento.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, pur essendo convinto che questo confronto si debba fare, rileva, che, in sede di discussione generale, si dovrebbe valutare soltanto se sia il caso di legiferare o meno su una determinata materia. (*Commenti a sinistra*)

PRESIDENTE invita l'onorevole Cristaldi ad essere conciso.

CRISTALDI dovrebbe rinunciare alla parola, se, per essere conciso, dovesse omettere delle dichiarazioni che potrebbero dispiacere a qualcuno; senza scendere nei particolari, è però costretto ad esaminare quella che ritiene una questione di carattere generale. Volendo, pertanto, procedere ad un raffronto dell'interpretazione data al decreto Gullo dal decreto Aldisio e dal progetto in discussione, pone in evidenza come il primo passo indietro, rispetto alle norme emanate dall'Alto Commissario nel 1945, è costituito dalla definizione del «nudo terreno». Infatti, mentre il decreto Aldisio stabilisce che deve intendersi «nudo terreno» quello privo di vegetazione arborea e arbustiva e senza speciali investimenti fondiari — come case coloniche al servizio del fondo, sistemazione del terreno, viabilità a fondo artificiale, ecc. — il progetto di legge prevede che si abbia nudo terreno quando ri-corrono congiuntamente 13 o 14 condizioni.

Pone, peraltro, in evidenza che il decreto Gullo non dà alcuna definizione del nudo terreno, richiamandosi, ovviamente, alla vigente legislazione. Infatti, se in una legge fiscale si fa cenno dell'assegno bancario, è naturale che essa intenda riferirsi all'assegno bancario così come è definito nella legislazione bancaria e commerciale; allo stesso modo, è altrettanto naturale che il decreto Gullo si riferisca, in tal caso, alla legislazione catastale, che definisce nudo terreno quello la cui superficie non è coperta per più del 25% da coltura arborea.

Nel rilevare che una prima abrogazione del decreto Gullo, a mezzo di una interpretazio-

ne difforme da quella logica, fu possibile nel 1945, perchè non si era in regime autonomistico, pone in evidenza che oggi si verrebbe a violare lo Statuto regionale, per il quale in Sicilia non possono essere abrogate le leggi vigenti in materia di lavoro nel territorio dello Stato. A parte tale considerazione, non può non rilevare come il progetto di legge costituisca un peggioramento dell'interpretazione del decreto Aldisio, perchè con esso si stabilisce che non sussiste l'ipotesi del nudo terreno anche quando in un fondo di mille ettari vi sia un solo impianto idrico, che può essere anche una cisterna rudimentale, essendosi la Commissione rifiutata di precisare che tale impianto dovesse essere a sollevamento meccanico. Così, anche se un mezzadro usa quell'acqua per bere una sola volta l'anno, data la distanza che vi può essere tra la cisterna e la sua tenuta, paga questo servizio con il 10% del prodotto.

GUGINO rileva l'assurdità di un simile criterio.

CRISTALDI si chiede ancora per quale ragione si è creduto necessario procedere a tale casistica per la definizione del «nudo terreno», quando essa costituisce in effetti un peggioramento sia del decreto Gullo che del decreto Aldisio.

Per quanto riguarda le spese culturali, ricorda che il provvedimento alto-commissariale definiva tali quelle previste dai capitoli colonici con esclusione del capitale fondiario e del costo della mano d'opera; mentre il progetto della Commissione non contiene alcuna precisazione al riguardo, lasciando così insoluta la questione della ripartizione delle spese per il mantenimento del bestiame, che era stata risolta dal decreto Adisio. Infatti, non rientrando il bestiame né nel capitale né nella mano d'opera, le spese per il relativo mantenimento sono da dividersi a metà, tra concedente e mezzadro, così come disposto dal decreto Gullo per le spese colturali in genere.

Ha chiesto, in sede di Commissione, che ciò fosse precisato nel testo del progetto di legge; ma la maggioranza vi si è opposta, affermando che il decreto Aldisio aveva pregiudicato gli interessi degli agricoltori, per cui anche esso, su tale punto, doveva essere abrogato.

Rileva, inoltre, che, in deroga al decreto Gullo ed al decreto Aldisio, ed invertendo qualsiasi logica e tecnica, la Commissione ha voluto prevedere il caso in cui non si verifica particolare feracità del terreno, e non stabilire, invece, in base a quali criteri questa si deve determinare. Non si volle, in sostanza, tener conto che il decreto Gullo stabilisce

una riduzione della quota mezzadrile soltanto nel caso in cui il concedente abbia, con speciali concorsi, conferito una particolare feracità al fondo. La minoranza chiese che venisse specificato tale principio, proponendo che si riportasse nel progetto lo spirito di un patto dalle parti stipulato liberamente nel 1946 — quando, cioè, non v'era l'autonomia, — con il quale si stabiliva di considerare dotato di particolare feracità un terreno la cui produzione superasse del 20% la produzione media della zona. La Commissione, dopo avere in un primo tempo, negato l'esistenza di tale patto — che poi lo stesso onorevole Starrabba di Giardinelli, che ne era stato con lui firmatario, fu costretto ad esibire, — respinse tale sua proposta, considerando ormai superato quanto era stato stipulato nel 1946. (*Commenti a sinistra*) A suo avviso, se fosse stata accolta la tesi della minoranza, tutto il sistema della legge proposta dalla Commissione sarebbe stato sconvolto e, in particolare, il sistema di ripartizione stabilito dall'articolo 5, del quale si propone di dimostrare l'ingiustizia. Tale articolo, infatti, sostituisce, al principio della particolare feracità, una casistica di ripartizione, per la quale si attribuisce una percentuale di riparto minore per il mezzadro ove sia superiore la produttività unitaria del fondo, senza specificare se tale miglioramento nella resa sia dovuto agli apporti del concedente ovvero al maggior lavoro del colono. Troverebbe esatta una ripartizione più favorevole al proprietario, ove questi abbia conferito una particolare feracità al terreno con i suoi apporti; ma ciò dovrebbe essere specificato, onde evitare che il maggior lavoro del mezzadro si risolva in suo danno. A tal proposito, racconterà la storiella del gatto e del fabbro ferraio.

PRESIDENTE invita l'oratore a dispensare l'Assemblea da tale racconto.

CRISTALDI obietta che il Presidente non può limitargli la parola, dato che non sta superando i limiti dell'argomento.

PRESIDENTE ribatte che, come Presidente, può anche togliere la parola, in base allo art. 82 del regolamento, all'oratore che, richiamato due volte sulla questione, continua dilungarsi.

Invita, pertanto, l'onorevole Cristaldi ad essere conciso. (*Vivaci commenti a sinistra - Discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

CRISTALDI non crede che gli si possa contestare di aver detto finora cose inutili; sta, appunto, dimostrando che una determinata questione si è voluta superare dalla Commissione in mala fede. A tal riguardo, aggiunge che

L'articolo 5 del progetto elaborato dalla Commissione costituisce, dal punto di vista tecnico, un'assurdità inammissibile. Esso, infatti, attribuisce una quota del 60% ed il diritto alle sementi a fondo perduto, ad un mezzadro che produca 10 quintali per ettaro; mentre, ad un mezzadro che produca 14 quintali per ettaro spetta il 50% e cioè una quota di 7 quintali, dai quali, però, dovrà essere detratta la semente, per cui, praticamente, il mezzadro percepisce una quota minore di quella corrispondente ad una minore produzione.

Ricorda che una simile casistica venne fatta anche dal primo decreto Aldisio; riconosciutosi, però, l'errore, il sistema fu variato col secondo decreto Aldisio, che stabilì una quota mezzadrile del 60% per i primi 7 quintali, del 55% dal settimo al decimo quintale e del 50% per i quintali oltre il decimo. In ambedue i decreti Aldisio la semente, comunque, era a fondo perduto.

Si chiede, quindi, per quale motivo si sia voluto interferire in rapporti così vasti, stabilendo un sistema di ripartizione illogico ed assurdo che porrebbe il mezzadro in condizione di dover distruggere la maggiore produzione e che, peraltro, verrebbe ad abrogare non soltanto il decreto Gullo, ma anche quella limitata interpretazione che di esso diede il decreto Aldisio.

Passando ad esaminare la questione della ripartizione dei prodotti autunnali, ricorda che fra i lavoratori della terra e gli agricoltori vi è stato un dissenso, circa l'applicazione del decreto Gullo anche per la coltura arborea. A suo avviso, la questione non avrebbe motivo di essere, perché l'articolo 6 del decreto Gullo, pubblicato nell'ottobre del 1944, stabilisce che le disposizioni di tutto il decreto si applicano ai prodotti autunnali a partire dall'annata agraria 1945-46. È evidente che tale applicazione non poteva farsi per la produzione del 1944, in quanto in ottobre i prodotti autunnali erano già stati ripartiti. Al riguardo, ha sempre sostenuto che, in materia di coltura arborea, non dovesse applicarsi soltanto l'articolo 3 del decreto Gullo, ma anche gli articoli 1 e 2, in quanto ne ricorrono le ipotesi in essi previste, poiché non vi è alcuna limitazione o deroga. Gli agricoltori, invece, sostengono che sia applicabile soltanto lo articolo 3 e che la ripartizione debba avvenire al 40% ed al 60% anche nel caso di concessione di «nudo terreno» e di nuova coltura, il cui maggior reddito sia dovuto all'opera del mezzadro. Non essendosi raggiunto su tale punto un accordo sindacale, l'Alto Commissario stabilì l'applicabilità delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2

del decreto Gullo, ove ricorressero le ipotesi in essi previste.

In contrasto a questa logica e letterale interpretazione, la Commissione ha ora voluto stabilire, nel suo progetto, che, in materia di prodotti autunnali, si applica soltanto la disposizione dell'articolo 3, pur non essendo necessario regolamentare tale ripartizione, in quanto sarebbe più logico attendere la stipulazione dei nuovi patti colonici — che spera avvenga entro il mese di settembre — ed intervenire con una legge solo nel caso in cui le parti non pervenissero ad un accordo.

E' evidente, a suo avviso, che si vuole, con una disposizione che costituisce un passo indietro dal punto di vista sociale, porre una remora alle conquiste dei mezzadri, sancite nella legislazione nazionale, ed un pregiudizio alla stipulazione dei nuovi patti colonici nello spirito della Costituzione ed in considerazione delle condizioni dei lavoratori.

Ribadisce, pertanto, che l'Assemblea dovrebbe prendere una sola decisione: prorogare la legge regionale 1 luglio 1947, n. 4, in attesa della stipulazione dei nuovi patti colonici, perchè, attraverso la libera discussione delle parti, si possa addivenire ad una migliore sistemazione della materia. Ha già sostenuto, in sede di Commissione, che non si poteva discutere tale materia in base ai patti colonici dell'anteguerra, poichè la valutazione degli apporti da essi stabilita conduceva ad un rapporto diverso di quello attuale; ha chiesto, pertanto, che si procedesse ad un esame dei conti economici, per stabilire una ripartizione proporzionata all'attuale valutazione degli apporti. Gli agricoltori e l'Ispettorato agrario hanno, però, risposto di non essere in grado di presentare tali conti economici. Lo attuale progetto di legge, quindi, non ha né una giustificazione giuridica né un fondamento sociale, poichè manca dei suoi necessari presupposti; per cui esso non ha — a suo avviso — ragione di essere, a meno che non si vogliano raggiungere altri fini.

Afferma che, con tali sistemi, non si contribuisce all'incremento della produzione agricola, poichè questo potrà ottenersi soltanto quando saranno stipulati patti colonici aderenti all'evoluzione sociale e produttiva. Non basta, a tal fine, che l'Assessore all'agricoltura riconosca a parole — come ha fatto in alcune riunioni alle quali è intervenuto — l'esattezza di tale impostazione, se poi, senza alcuna ragione, si propone una legge che costituisce un regresso per i contadini. Si chiede, anzi, per quale ragione il Governo regionale, in contrasto con la politica del Governo nazionale, si sia pronunziato a favore di una simile legge, nel momento in cui stanno per stipularsi i nuovi patti che devono costituire

un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Il Governo nazionale, infatti, in attesa della stipulazione dei nuovi patti colonici, ha mantenuto fermo il lodo De Gasperi; mentre, in Sicilia, si vuol tornare indietro, perpetuando l'antico sistema di oppressione e di vassallaggio dei baroni, responsabili della miseria del popolo siciliano, sistema che, ormai, non ha più nessuna giustificazione giuridica né politica. Da una simile forma di lotta bruta, fatta a colpi di maggioranza, contro ogni principio democratico di libera discussione, non può nascere né una pace sociale, né una migliore organizzazione della produzione. La pace verrà quando vi sarà una classe dirigente capace di rendere giustizia al popolo siciliano, di liberarlo dalla miseria, dai patti angarici, che lo farebbero tornare a condizioni ancor più arretrate di quelle dell'anteguerra, di indirizzarlo, cioè, verso quelle nuove mete sociali, al raggiungimento delle quali deve tendere la legislazione autonomistica.

Col sistema da lui denunciato, invece, non si governa il popolo, non gli si dà giustizia, ma si determinano quei conflitti che si dice di volere evitare, e la responsabilità dei quali viene attribuita al suo settore; mentre è proprio nella invocazione di giustizia del suo settore che può trovarsi la pace che la maggioranza ostacola ogni giorno di più. (*Vivi applausi e congratulazioni a sinistra*).

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, per mozione d'ordine, ritiene che l'Assemblea si debba anzitutto pronunziare, votando sulla pregiudiziale che l'onorevole Cristaldi, all'inizio del suo discorso, ha sollevato in ordine alla legittimità dei lavori della Commissione.

CRISTALDI osserva che si deve soltanto constatare se la pregiudiziale da lui sollevata esista o meno.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ricorda che l'onorevole Cristaldi ha sostenuto che la Commissione per l'agricoltura è stata il giorno 23 illegittimamente convocata dall'onorevole Bonajuto, che in quel momento funzionava da presidente delegato.

COSTA chiede se esista la figura del Presidente delegato.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, risponde che, per prassi parlamentare, quando il Presidente sia impedito, può delegare un deputato a sostituirlo. Non intende, comunque, discutere in merito, ma soltanto, quale deputato e non a nome del Governo, porre in evidenza che, prima di proseguire nella discussione, l'Assemblea dovrebbe pronunciarsi sulla pregiudiziale, a favore del-

la quale, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento, possono parlare due deputati compreso il proponente, ed altri due contro.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, ricorda che, nella riunione del 22 luglio, data l'urgenza del progetto di legge, invitò la Commissione a proseguire i suoi lavori l'indomani, anche in sua assenza, delegando a sostituirlo l'onorevole Gugino e, in mancanza di questi, il componente più anziano, e cioè l'onorevole Bonajuto.

CRISTALDI concorda su tale punto.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, prosegue, ricordando che, in effetti, il giorno 23 mattina si dovette assentare, perché occupato in Commissione di laurea all'Università, ove gli fu chiesto telefonicamente dall'onorevole Bonajuto di essere autorizzato a convocare la Commissione per il pomeriggio. In considerazione dell'urgenza dei lavori, diede all'onorevole Bonajuto la facoltà di convocare la Commissione.

CRISTALDI afferma che ciò non risponde a verità.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, aggiunge che, successivamente alla telefonata, ricevette, sempre all'Università, una visita degli onorevoli Bianco e Bonajuto, i quali furono da lui invitati a far sì che i lavori continuassero anche in sua assenza.

PRESIDENTE chiede se si fosse raggiunto il numero legale nella riunione convocata dall'onorevole Bonajuto.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, dà atto che dal verbale risulta che il numero legale era stato raggiunto.

CRISTALDI osserva che l'onorevole Papa D'Amico non poteva essere presente alla riunione, perché trovavasi con lui nel Gabinetto del Presidente.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, precisa che è intervenuto in un secondo tempo, come risulta dal seguente brano del processo verbale: « *Dopo l'approvazione del verbale n. 54 del 21 luglio e durante la lettura del yr. 55 del 22 luglio giunge l'onorevole Papa D'Amico, che assume la presidenza sinora tenuta dall'onorevole Bonajuto* ». Ricorda, infatti, che, appena gli è stato possibile, si è affrettato a raggiungere la Commissione già riunitasi.

ARDIZZONE chiede che sia data lettura di tutto il processo verbale della riunione pomeridiana del 23 luglio.

CRISTALDI chiede che si legga anche il verbale della riunione antimeridiana del 23 luglio.

PRESIDENTE invita l'onorevole Papa D'Amico, quale Presidente della Commissione, a dare lettura del verbale che interessa la pregiudiziale.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, dà lettura del processo verbale della riunione antimeridiana del 23 luglio:

« Alle ore 8,30 del giorno 23 luglio 1948, la Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione, presenti i contro i pdciati deputati, (Bonaiuto, Cristaldi, Marino, Bianco, Gugino, Starrabba di Giardinelli), e l'on. Franco in rappresentanza del Governo, il prof. Petromio dell'Ispettorato Compartimentale agrario ed il dott. Cipolla della Confederterra, si è riunita per l'esame dei seguenti disegni di legge: « Proroga per l'annata agraria 1947-48 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 4, sulla ripartizione dei prodotti cerealicoli »; « Provvedimenti a favore degli agricoltori danneggiati a causa dell'eccezionale siccità dell'annata agraria 1947-48 ».

In assenza dell'onorevole Papa D'Amico, assume la Presidenza l'onorevole Bonajuto che è il più anziano fra i presenti ed in assenza dell'onorevole Germanà assume le funzioni di segretario l'onorevole Cristaldi che è il più giovane.

Il Presidente comunica che del processo verbale della precedente seduta sarà data lettura non appena potrà essere redatto.

L'onorevole Franco comunica di essere intervenuto alla riunione in sostituzione dell'onorevole La Loggia in atto indisposto.

L'onorevole Cristaldi, chiede all'onorevole Franco se è stato fornito dall'onorevole La Loggia dell'accordo intersindacale da lui richiesto nella precedente seduta.

L'onorevole Franco informa di essere stato avvertito telefonicamente dall'onorevole La Loggia e di essere stato fornito di alcuni documenti fra i quali non si trova quello richiesto dall'onorevole Cristaldi.

L'onorevole Starrabba di Giardinelli fa osservare all'onorevole Cristaldi che il verbale da lui richiesto si riferisce alle trattative svoltesi il 26 giugno del 1946 presso l'Ufficio regionale del lavoro, trattative che non si conclusero in un accordo.

L'onorevole Cristaldi fa presente che circa la questione della particolare feracità del terreno fu raggiunto dalle parti un accordo dinanzi l'Alto Commissario. Propone di astendere il dott. Cipolla che molto probabilmente porterà tale documento.

L'onorevole Starrabba di Giardinelli assi-

cura l'onorevole Cristaldi che, se si rendesse necessario durante la discussione, potrà procurare tale documento in poco tempo.

L'onorevole Bonajuto invita l'onorevole Cristaldi, che conosce l'accordo, di presentare, se lo ritiene opportuno, un apposito emendamento all'art. 3.

Intanto giunge il dott. Cipolla che dichiara di non essere in possesso dell'accordo intersindacale del giugno 1946, in quanto era certo che tale documento, sarebbe stato fornito dall'onorevole La Loggia.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3:... omissis...

Il dott. Cipolla fa presente che in tale articolo non viene interpretata la particolare feracità di cui al decreto Gullo. Dopo aver rilevato che nella legge regionale 1° luglio 1947, n. 4, tale questione non veniva presa in considerazione, in quanto questa legge si basava sui patti colonici, osserva che, nell'interpretare il decreto Gullo, è necessario procedere con estrema chiarezza, per evitare che un eventuale beneficio a favore di una delle due categorie vada speso per sostenere litigi. Per quanto riguarda il riferimento alle rese medie dell'ultimo quinquennio, fa presente che queste non possono costituire un dato certo, poiché in tali anni la produzione è stata di molto inferiore al normale per cause belliche e mancanza di concimi. D'altra parte, i dati statistici ufficiali sono stati, col consenso di tutti, modificati in difetto, onde ottenerne maggiori aiuti alimentari dall'estero.

A questo punto giunge l'onorevole Gugino ».

PRESIDENTE ritiene inutile che si legga tutto il verbale.

CRISTALDI fa osservare che bisogna giungere al punto che interessa la pregiudiziale.

DANTE rileva che chi ne ha il desiderio può andare a leggere il verbale in Segreteria. (*Commenti*)

PANTALEONE ricorda che vi è una formale richiesta dell'onorevole Ardizzone. (*Discussione nell'Aula*)

PRESIDENTE invita l'onorevole Dante a non interrompere.

ARDIZZONE precisa di avere chiesto la lettura del processo verbale della riunione postmeridiana, per potere rilevare se in tale riunione fu posta la pregiudiziale ora avanzata dall'onorevole Cristaldi in Assemblea.

CRISTALDI ricorda che, a tal riguardo, insieme con l'onorevole Marino, ha inviato un telegramma urgentissimo al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione, continua la lettura del processo verbale testé interrotta:

« L'onorevole Cristaldi sostiene che, per la funzionalità stessa della legge è necessario stabilire che cosa si intenda per naturale feracità. E' del parere che si possa estendere alla Sicilia l'accordo appo-lucano che definisce terreni di naturale feracità quei terreni di produttività superiore a quella media dei terreni classificati in catasto di prima classe.

L'onorevole Starrabba di Giardinelli fa rilevare che un terreno di seconda classe può raggiungere una produttività maggiore di uno di prima classe mediante gli apporti del concedente. Fa, quindi, osservare che il disegno di legge, nella sua organicità, tratta del terreno nudo all'art. 1, degli speciali apporti allo art. 2, dei danni agli articoli 3 e 4 e della feracità all'art. 5.

L'onorevole Cristaldi pone in rilievo che fra gli speciali apporti vi deve essere anche la naturale feracità. A suo avviso, infatti, l'art. 3, nello stabilire la ripartizione del 60% e del 40% nei casi in cui si siano verificate avversità, presuppone il principio della naturale feracità per i terreni ove tali avversità non si sono verificate.

L'onorevole Starrabba di Giardinelli rileva che l'argomento sollevato dall'onorevole Cristaldi va trattato durante la discussione dello art. 5 che, per la sua semplicità, è auspicato dagli agricoltori di tutte le categorie. Informa, quindi, che nel 1946, non essendosi potuto raggiungere un accordo sulle quote di riparto, si fissò il significato della naturale feracità per evitare che il decreto Gullo non potesse essere applicato.

L'onorevole Franco chiede se vi sono su tale questione delle interpretazioni giurisprudenziali.

Il dott. Cipolla informa che vi sono delle interpretazioni giurisprudenziali, delle quali non si può tenere conto dato che si procede all'elaborazione di una nuova legge. Pone in rilievo che sarebbe stato suo desiderio o prorogare la legge regionale dell'anno scorso o lasciare immutata la situazione, in modo che si ripartisse sulla base delle disposizioni del decreto Gullo e sulla base delle interpretazioni giudiziarie. Sottolinea che il progetto di legge, così come è congegnato, servirà ad acuire le agitazioni, in quanto esso contiene le parti negative delle interpretazioni consensuali del decreto Gullo.

L'onorevole Bianco propone la soppressione delle parole « si considera in ogni caso, non sussistente il requisito della naturale feracità. In tal caso..... ».

L'onorevole Cristaldi desidera porre in evi-

denza che la proposta dell'onorevole Bianco non elimina l'inconveniente da lui segnalato, in quanto la naturale feracità non consiste nelle parole, ma si evince dal sistema della legge. Rileva, inoltre, che l'art. 5, come è congegnato porrà in condizione il colono di non lavorare, in quanto questi avrà più convenienza a produrre di meno. Propone, pertanto, il seguente emendamento da premettere all'art. 3: « Ai sensi del D.L.L. 19.10.1944, n. 311 devono intendersi terreni dotati di naturale particolare feracità quelli di produttività media superiore ai terreni classificati in catasto di I classe ». Nel presentare tale emendamento fa rilevare all'onorevole Starrabba di Giardinelli che di tale beneficio potranno godere anche i concedenti di terreni di classe inferiore alla prima, ma con una produttività maggiore di altri terreni della stessa classe.

L'onorevole Starrabba di Giardinelli tiene a fare presente alla Commissione che l'emendamento dell'onorevole Cristaldi potrebbe essere proposto durante la discussione dell'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento dell'onorevole Cristaldi viene respinto a maggioranza.

L'onorevole Cristaldi, stante le continue violazioni al regolamento ed allo Statuto, dichiara di allontanarsi dalla Commissione e si riserva di presentare le proprie dimissioni da essa.

L'onorevole Gugino, dopo aver dichiarato che finora ha ritenuto possibile avvicinare le tesi contrapposte attraverso un'ampia e libera discussione fondata su argomenti logici, deve rilevare che le questioni vengono invece risolte in base ad un voto di maggioranza indipendentemente dagli accordi proposti. Ritiene, pertanto, impossibile avvicinare le parti contrapposte e che sia un lavoro del tutto vuoto quello che finora è stato espletato. Dichiara, quindi, di associarsi alle dichiarazioni dell'onorevole Cristaldi e si allontana dalla Commissione.

L'onorevole Marino propone di riprendere la discussione sui progetti di iniziativa parlamentare.

Il Presidente dichiara che ciò non può farsi, in quanto vietato da precedenti votazioni.

L'onorevole Marino dichiara di associarsi alle dichiarazioni dell'onorevole Cristaldi.

Alle ore 9,45 gli onorevoli Cristaldi, Gugino e Marino si allontanano dalla Commissione.

L'onorevole Franco ha la sensazione che le discussioni finora svolte stiano nell'astratto, poichè il buon senso contadino risolve tali questioni con maggiore facilità che non la Commissione.

Il dott. Cipolla rileva che la questione dell'approvazione dell'articolo proposto dall'onorevole Cristaldi è, a suo avviso, una questione di principio, in quanto essendosi approvati alcuni chiarimenti ad articoli del decreto Gullo,

per quanto si riferisce a questioni controverse, sul presupposto di accordi intersindacali, si devono chiarire sulla stessa base le rimanenti altre questioni controverse.

L'onorevole Starrabba di Giardinelli invita il Presidente a convocare la Commissione in giornata, ritenendo opportuno che l'elaborazione della legge in discussione sia ultimata per essere presentata in Assemblea nella presente sessione. Protesta contro l'atteggiamento assunto da alcuni membri e per il loro allontanamento in seguito al risultato di una votazione. Ricorda che giudice dei lavori della Commissione è solo l'Assemblea al momento in cui viene posto in discussione il progetto elaborato dalla Commissione stessa. Nella ipotesi in cui la minoranza, rivelatasi tale nella elaborazione di un progetto, volesse prespettare la sua opinione, ha sempre il diritto di fare una propria relazione. L'atteggiamento, pertanto, dei deputati che si sono allontanati non può essere che ostruzionistico, al fine di ostacolare i lavori, come si può rilevare dai precedenti verbali.

Il Presidente, nell'augurio che i deputati che si sono allontanati ritornino a partecipare ai lavori, rinvia la seduta alle ore 15,30 di oggi.

La seduta termina alle ore 10,15 ».

CRISTALDI pone in evidenza che, come risulta chiaramente dal verbale testé letto, la convocazione della successiva riunione pomeridiana è stata fatta prima che l'onorevole Bonajuto fosse stato a ciò delegato. (*Commenti a sinistra - Discussioni nell'Aula - Risetutti richiami del Presidente*)

GUGINO, riferendosi alla pregiudiziale sollevata dall'onorevole Cristaldi, dichiara, a nome dei membri di minoranza della Commissione che, nella seduta antimeridiana del 23 luglio essi si sono allontanati dalla Commissione stessa, avendo constatato che era perfettamente inutile continuare a partecipare ai lavori, poichè qualsiasi argomento da loro addotto, più o meno sapientemente, a sostegno delle loro proposte veniva sistematicamente sabotato. (*Interruzioni e commenti*)

Dopo avere rilevato che, dalla lettura del relativo processo verbale, è risultata la irregolare convocazione della seduta pomeridiana del 23 luglio da parte della Commissione, che non era più in numero legale e che era presieduta dal Presidente funzionante, chiede che vengano dichiarati nulli i lavori svolti in tale riunione dalla Commissione stessa, e che il progetto del Governo venga ad essa rinviato per un più approfondito esame.

BONAJUTO, per fatto personale, tiene a chiarire un punto sul quale si vuole equivocare. Dichiara che, essendo il 23 mattina la

Commissione rimasta in numero illegale in seguito all'allontanamento degli onorevoli Gugino, Cristaldi e Marino, la seduta venne rinviata alle ore 15,30 del pomeriggio. L'invito venne fatto posteriormente, dietro autorizzazione del Presidente, onorevole Papa D'Amico, che a tal fine fu da lui visitato all'Università. (*Vivaci commenti a sinistra - Discussioni nell'Aula - Richiami del Presidente*)

CRISTALDI rileva che questo non risponde a verità, in quanto non risulta dal verbale.

GUGINO aggiunge che solo gli atti fanno fede.

BONAJUTO ribatte che, più degli atti, fa fede la sua parola.

PANTALEONE chiede di parlare a favore della pregiudiziale dell'onorevole Cristaldi, sulla quale ha parlato favorevolmente solo lo onorevole Gugino.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, fa rilevare che, secondo l'art. 93 del regolamento, possono parlare a favore di una pregiudiziale due deputati, compreso il proponente.

PANTALEONE, ostando alla sua richiesta una disposizione di regolamento, non insiste.

ARDIZZONE, dopo avere rilevato che la discussione non è stata finora serena, e che è necessario proseguire nell'esame del progetto di legge, data l'importanza che esso riveste, fa presente, per quanto riguarda la pregiudiziale sollevata dall'onorevole Cristaldi sulla legalità dei lavori della Commissione, che, pur non risultando dai verbali che l'onorevole Papa D'Amico abbia delegato l'onorevole Bonajuto a convocare la Commissione stessa, l'Assemblea si trova in presenza di deputati i quali dichiarino che ciò realmente avvenne.

CRISTALDI osserva che nel verbale, che è stato approvato dalla Commissione, è consacrata tutt'altra cosa.

ARDIZZONE conclude, dichiarandosi contrario alla pregiudiziale, dato che l'Assemblea ha già votato perché si iniziasse la discussione generale.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, dopo aver ricordato che l'Assemblea ha iniziato la discussione generale, dopo aver votato una prima pregiudiziale dell'onorevole Cristaldi che chiedeva la discussione separata dei tre progetti all'ordine del giorno, fa presente che attualmente si sta discutendo su di una seconda pregiudiziale dell'onorevole Cristaldi sulla legalità dei lavori della Commissione, sulla quale l'Assemblea deve votare.

ARDIZZONE è del parere che la questione sia superata.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, prosegue, sostenendo che il diritto di convocare la Commissione spetta al Presidente soltanto, indipendentemente dal parere dei componenti della Commissione stessa. A suo avviso, il fatto che il verbale termina con la espressione: «*La seduta è rinviata alle ore 15,30 di oggi*» non ha alcuna importanza in quanto in effetti la convocazione per il pomeriggio venne fatta per telegramma.

L'Assemblea deve, pertanto, decidere se si debba considerare legittimo il telegramma di convocazione della Commissione non firmato dal Presidente, ma dall'onorevole Bonajuto per suo incarico.

CRISTALDI afferma che non esiste alcun incarico.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, ribatte che, se non si vuole menomare la dignità stessa dell'Assemblea, nessuno può mettere in dubbio la dichiarazione dell'onorevole Bonajuto.

COSTA rileva che, a volta, certe dichiarazioni si sono poi dimostrate false.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, prosegue, rilevando che la esistenza del telegramma di convocazione fa perdere qualsiasi valore alla dichiarazione del verbale, in quanto la riunione sarebbe stata illegittima solo nel caso in cui essa fosse stata convocata senza un nuovo invito.

Essendo stato recapitato il telegramma di convocazione, nessuna contestazione può sollevarsi. Infatti, anche il Codice di procedura civile stabilisce che non si può eccepire la nullità di un atto formale, ove questo abbia raggiunto il suo scopo. Stima, pertanto, che, esistendo l'atto di convocazione, la riunione debba ritenersi legittimamente convocata.

CRISTALDI, per fatto personale, chiede la testimonianza del Presidente Cipolla sul fatto che nel pomeriggio l'onorevole Papa D'Amico non ha affermato, in presenza sua e del Presidente stesso, d'aver autorizzata la convocazione della Commissione. Fa notare, inoltre, che l'onorevole Bonajuto e l'onorevole Starrabba di Giardinelli gli hanno dato, fino a questa mattina, una versione differente da quella che ora hanno esposta in Assemblea. Il primo, infatti, ha ammesso di aver convocato la Commissione nella sua qualità di presidente funzionario. Pertanto, le ragioni esposte dall'onorevole La Loggia non hanno fondamento ed il ritenere legale la riunione

deve essere considerato come arbitrio della maggioranza.

PANTALEONE dichiara che voterà favorevolmente la pregiudiziale Cristaldi, perché, come risulta dal verbale, la Commissione ha illegalmente fissata la data della sua successiva riunione, non essendo legale il numero dei suoi componenti.

PRESIDENTE pone ai voti la pregiudiziale Cristaldi.

(Non è approvata)

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per quanto ritenga che si sia andato oltre i limiti della discussione generale, perché in questa può essere esaminata soltanto l'opportunità o meno di legiferare su una determinata materia, tralasciando di valutare la singola portata delle norme contenute nei vari articoli, stima tuttavia di dover fare qualche precisazione che ritiene indispensabile.

Ricorda che, dopo essere stati successivamente presi in considerazione, pervennero alla Commissione legislativa competente due disegni di legge: l'uno concernente la proroga della legge regionale 1 luglio 1947, n. 4, l'altro che, riferendosi sia ai contratti di affitto che a quelli di mezzadria, dettava particolari disposizioni per un aumento delle quote di ripartizione nel caso in cui i terreni si trovassero in zone colpite da siccità. In seguito a sua proposta, la Commissione legislativa stimò opportuno e deliberò ad unanimità che tali disegni di legge fossero coordinati. A tal fine, fu nominato un relatore, il quale, dopo aver elaborato e coordinato un testo unico, lo sottopose alla Commissione. Ritiene superfluo soffermarsi sulle discussioni sorte a tal riguardo in seno alla stessa, perché ormai l'Assemblea ne conosce i minimi dettagli, attraverso la lettura dei relativi verbali. Rende noto soltanto che, dovendo dichiarare, a nome del Governo, se accettasse o meno le singole disposizioni di tale disegno di legge coordinato, stimò suo dovere sottoporlo preventivamente alla Giunta, al fine di accertare se questa lo condividesse o se ritenesse che alcune disposizioni dovessero essere modificate. La Giunta lo autorizzò ad accettarlo, facendo proprio il disegno di legge. Tale deliberazione riferisca all'Assemblea, chiedendo la procedura di urgenza, sia, di volta in volta, alla Commissione legislativa, quando questa procedette alla elaborazione del progetto.

Poiché è stato affermato che tale maniera di legiferare — ritenuta dalla Commissione legislativa più organica e più conducente — fosse inutile, perché era invece sufficiente prorogare l'analogia legge regionale del 1947, fa no-

tare che tale legge si ispirò al criterio di tenere conto in giusta misura di un andamento particolarmente sfavorevole dell'allora corrente annata agraria e che ciò, anzi, era chiaramente espresso nella premessa contenuta nel testo presentato dal Governo regionale. Tale premessa fu, però, tolta, al fine di evitare che la legge, presentandosi come detta esclusivamente in funzione della siccità dell'annata in corso, potesse costituire un pregiudizio per i lavoratori per ciò che riguardava la futura applicazione del decreto Gullo. Ad iniziativa del settore di sinistra, fu proposto di inserire tale concetto nell'emendamento che riguardava l'aumento delle anticipazioni mezzadrili; ma venne, poi, tolto anche perché non si ritenesse che soltanto a tale articolo si riferisse la considerazione di una particolare siccità dell'annata. Tutto ciò — che risulta, peraltro, dagli atti parlamentari, e deve esser presente alla memoria dei vari componenti dell'Assemblea — dimostra chiaramente che si tenne conto, nella ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle esigenze particolari causate dalla siccità dell'annata.

Rileva, inoltre, che la legge del 1947 non regolò tutta la materia, perchè parte di questa continuò ad essere regolata dal decreto Gullo. Ha, pertanto, condiviso il parere della Commissione circa l'opportunità di emanare, per il corrente anno, una nuova legge, che servisse ad interpretare, da un canto, il decreto Gullo — e ciò per ovviare ai gravi dissensi sorti al riguardo — e che, dall'altro, tenesse conto di quelle stesse condizioni a cui si ispirava la precedente legge circa le zone colpite da siccità.

Il disegno di legge elaborato dalla Commissione legislativa ha, però, incontrato le più acerbe critiche, perchè è stato considerato come un progetto reazionario che riporta le condizioni di lavoro dei mezzadri a quelle in vigore nel secolo passato. Ad esempio, gli articoli 1 e 2, concernenti la definizione del « terreno nudo », hanno suscitato aspri dissensi da parte dell'onorevole Cristaldi, pur essendo stati testualmente prelevati da un accordo intervenuto tra la Confederterra e la Confida, sotto gli auspici del Ministro Segni. Infatti, in perfetta corrispondenza all'accordo appolucano — come l'onorevole Bianco ha precisato — il carattere di « terreno nudo » viene riconosciuto fintanto che il reddito non superi del 5% quello proveniente dalla coltura arborea. Si è, anzi, voluto chiarire meglio quanto si riferisce all'apporto dato dal proprietario, precisando che questo consiste nel porre a servizio del colono la casa colonica, l'impianto di approvvigionamento idrico e le strade poderali. Il disegno di legge va, quindi, oltre quell'accordo stipulato anche

dalla Federterra, la quale aveva chiesto la sua estensione alla Sicilia.

CRISTALDI obietta che ciò non corrisponde a verità.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, replica che può essere in proposito udita la testimonianza del dott. Cipolla, che ha personalmente richiesto di estendere in Sicilia l'accordo appolucano.

Fa notare, inoltre, che l'articolo 2 contiene quelle disposizioni — da lui diramate per telegamma ai prefetti dell'Isola ed agli uffici competenti — che furono concordate con i rappresentanti della Federterra, Cipolla e Pedalino.

CRISTALDI obietta che Pedalino non ha alcuna autorità in materia.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, replica che il signor Pedalino trattava la questione, assieme al dottor Cipolla, quale membro della Federterra provinciale.

Precisa, peraltro, che gli articoli 1 e 2 sono conformi al patto Aldisio e contengono quelle interpretazioni consensuali a cui l'applicazione del decreto Gullo ha dato luogo.

Fa quindi notare che la proposta contenuta nel progetto di legge dell'onorevole Marino — che venissero presi provvedimenti speciali per le zone colpite da siccità, disponendo che queste fossero accertate dagli ispettori agrari e che la ripartizione del prodotto avvenisse nella misura del 60% e del 40% ove fosse riscontrato un danno del 50% del raccolto — non soltanto è stata accolta nell'articolo 3, ma è stata anche migliorata perchè il danno è stato preso in considerazione a cominciare dalla perdita del 20%. La Commissione legislativa, poi ha stabilito — modificando lo stesso disegno di legge governativo — che la ripartizione, in tal caso, sarà fatta assegnando il 60% al mezzadro e il 40% al proprietario, anche quando quest'ultimo abbia fatto la prima aratura a sue spese ed abbia fornito particolari apporti.

BIANCO, *relatore*, sottolinea che la Commissione legislativa stabilì tale norma, assente la minoranza.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, pone, pertanto, in evidenza che non è lecito affermare che siano stati coartati, con un colpo della maggioranza, i diritti dei mezzadri, ma bisogna invece ammettere che le esigenze dei contadini colpiti dalla siccità sono state riconosciute dalla Commissione con senso di umana responsabilità e di sociale comprensione.

L'articolo 4, poi, chiarisce come debbano

essere determinate le varie zone colpite dalla siccità. Il prefetto, infatti, su proposta dello Ispettorato agrario compartmentale, sentirà il parere della Commissione istituita con D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277, e, con suo decreto, stabilirà quali siano le zone che, dal 20% in su, hanno subita la perdita del raccolto, indicandone l'ammontare.

Con l'articolo 5, si è voluto provvedere alla ripartizione dei prodotti, stabilendo un criterio semplice e pratico circa i terreni che devono essere considerati fertili. Dopo aver ricordato che tale criterio è stato sempre molto controverso e che, in proposito, si è discusso a lungo senza pervenire ad una conclusione, osserva che deve essere presa, come base, la produzione effettiva, perchè è chiaro che il maggiore elemento della produzione è dato, a parità di coltura, dalla normale feracità del terreno. È stato, pertanto, deciso di stabilire diverse categorie di terreni, in base alla loro produzione effettiva, senza definire la causa della maggiore o minore fertilità, e ciò per lasciare alle parti la possibilità di discutere in futuro l'interpretazione di tale concetto di feracità — ove lo credessero necessario — nel formulare i nuovi patti agrari. Secondo tale criterio si è, ad esempio, stabilito che una produzione di 10 quintali per ettaro debba essere considerata come effetto di una feracità normale e che, pertanto, la ripartizione debba avvenire nella proporzione del 60% e del 40%. Quando, invece, si raggiungono i 13 quintali per ettaro, la fertilità è considerata aumentata e, nel caso di 15 quintali per ettaro, si deve ritenere che ci siano particolari condizioni di feracità. Riferendosi all'obiezione dell'onorevole Cristaldi — che, in tal modo, il contadino che ha prodotto di più verrebbe ad avere meno di quello che ha realizzato una produzione inferiore — richiama l'attenzione dello stesso sul secondo comma dell'articolo 5, col quale si stabilisce che, ogni volta si passa dalla categoria inferiore a quella superiore, sarà garantito il minimo al colono, il quale, pertanto, riceverà 8 quintali e non 7, come egli crede.

CRISTALDI obietta che al colono verrà data la metà della produzione di 14 quintali, e cioè 7 quintali.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, ha voluto dare all'Assemblea tali precisazioni — nonostante si riferiscano a singoli articoli del disegno di legge, — affinchè questa non rimanesse con l'impressione che il Governo non abbia sufficientemente calcolato il problema o l'abbia voluto regolare in maniera meno favorevole al colono di quanto non sia stato stabilito nella legge emanata lo

anno scorso. Questa, invece, è stata rispettata nelle sue linee fondamentali dal disegno di legge in questione, che, inoltre, ha semplificato i criteri da seguire circa la ripartizione dei prodotti, al fine di far sì che sulle aie ci si possa riferire a elementi precisi e concreti eliminando conti complicati e lunghe discussioni.

I rimanenti articoli del titolo primo — nonostante il parere contrario dell'onorevole Marino, che li stima meno favorevoli per i contadini — riproducono le norme fissate dalla legge emanata lo scorso anno, sia per quanto riguarda l'aumento di una quota dei prodotti per i terreni arborati sia per le sovvenzioni coloniche sia per le esclusioni.

Riferendosi al titolo secondo, rileva che il disegno di legge in questione va oltre il progetto presentato dall'onorevole Marino, per quanto riguarda gli affitti. Mentre, infatti, quest'ultimo prevedeva che si potesse avere una riduzione solo quando la perdita andasse al di là del 50%, è stato invece stabilito che il diritto alla riduzione si ha a partire da una perdita del 30%, salvo sempre il limite del 50% che non può essere sorpassato in quanto è fissato dal codice civile.

Concludendo, stima che l'Assemblea possa serenamente avviarsi all'esame dei singoli articoli, con la sicura coscienza che il disegno di legge risponde non soltanto a fondamentali esigenze di giustizia, ma anche alle esigenze di una giusta considerazione degli interessi veramente rilevanti del lavoro nel campo agricolo.

PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, pone ai voti il passaggio alla discussione dei singoli articoli del disegno di legge, nel testo elaborato dalla commissione legislativa ed accettato dal Governo.

(E' approvato)

La seduta termina alle ore 14.

La seduta è rinviata alle ore 18 dello stesso giorno, giovedì 29 luglio, col seguente ordine del giorno:

- 1) - Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia agricola per l'annata agraria 1947-48. » (158)
- 2) - Seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204. » (133)
- 3) - Dimissioni dell'onorevole Pantaleone da componente della 6^a Commissione legislativa e sua eventuale sostituzione.
- 4) - Nomina di un membro dell'Alta Corte Costituzionale.